

dello Stato nell'economia, regolino il diritto di sciopero, garantiscano la concorrenza, l'indipendenza dell'informazione pubblica e la libertà di stampa e diano piena applicazione al principio di sussidiarietà.

In forza del principio di sussidiarietà gli interessi della collettività devono essere curati dagli enti più vicini alla persona e al cittadino, lasciando all'autonoma iniziativa dei cittadini lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente.

2. 31. Cè, Alborghetti, Pirovano, Chinca-rini, Guido Dussin.

Al comma 1, capoverso Art. 114, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Lo Stato attua nel territorio nazionale forme di decentramento dei propri servizi non uniformi, tenuto conto delle condizioni demografiche e geografiche delle singole comunità locali.

2. 11. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 114, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il principio di sussidiarietà si applica anche al Comune nei suoi rapporti con enti o organizzazioni pubbliche che rappresentano gli interessi dei cittadini residenti in porzioni del territorio comunale.

2. 62. Teresio Delfino, Volontè.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

ART. 114-bis. Quando le attività ed i servizi alla collettività non possono essere efficacemente svolti dai soggetti privati e dalle formazioni sociali nell'esercizio della loro autonoma iniziativa, l'attribuzione delle funzioni relative allo Stato, alle Regioni, alle Province o Città metropolitane

ed ai Comuni si effettua sulla base del principio di sussidiarietà istituzionale.

2. 01. Garra.

(A.C. 4462 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Città metropolitane a ordinamento differenziato. In tale caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle Province interessate.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 38. La Commissione.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 115. - Le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano i propri poteri e le proprie funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nonché dalle leggi dello Stato.

3. 15. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il primo comma con il seguente:

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni in base al principio di sussidiarietà nel rispetto della autonomia dei privati e delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

3. 21. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sopprimere le parole: , le Città metropolitane.

3. 7. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: o Città metropolitane.

3. 1. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, dopo le parole: enti autonomi aggiungere le seguenti: dotati di loro originaria sovranità.

3. 22. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sostituire le parole: poteri e funzioni con le seguenti: con poteri sia amministrativi che finanziari.

3. 16. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: il cui riconoscimento la Costituzione stabilisce come proprio principio fondamentale.

3. 23. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. 24. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e dalle leggi costituzionali.

3. 17. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 115, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Roma è la capitale della Repubblica.

3. 36. Leoni.

Al comma 1, capoverso Art. 115, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

3. 18. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sopprimere il secondo comma.

3. 8. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

Gli statuti delle regioni devono prevedere principi che inquadrino e limitino il potere di tassazione propria, che riconoscano e tutelino l'iniziativa privata e la concorrenza, limitino la presenza dello Stato nell'economia e diano piena applicazione al principio di sussidiarietà.

3. 10. Pagliarini, Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il secondo comma con il seguente:

Le aree metropolitane sono individuate con legge dello Stato che disciplina altresì la costituzione di Città metropolitane a ordinamento differenziato, nonché le modalità per procedere ad eventuale soppressione o modificazione di province.

3. 19. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: dalla legge dello Stato aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Regione interessata.

3. 11. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri finanziari aggiuntivi.

3. 14. Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso la legge regionale prevede la soppressione della provincia preesistente con accorpamento dei territori esterni rispetto all'area metropolitana alle province contermini ovvero la costituzione

di nuova provincia che accorpi in tutto o in parte i territori comunali esterni all'area metropolitana medesima.

3. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sopprimere il terzo comma.

3. 25. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità di tutti gli enti territoriali.

3. 9. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità degli enti territoriali situati nelle zone di montagna e dei piccoli comuni. Sono riconosciute particolari forme associative tra i Comuni montani per l'esercizio delle funzioni loro spettanti.

3. 5. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge disciplina i casi e le modalità per la costituzione di forme associative fra Comuni.

3. 20. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:

Nelle aree montane ovvero in altre aree sovracomunali subprovinciali caratterizzate da interdipendenza funzionale e comune sentimento di identità e di appartenenza, nelle quali i Comuni abbiano in

prevalenza una popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, i Comuni esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze, in analogia a quanto previsto per i Comuni. Nelle aree montane tale forma associativa è riconosciuta nella Comunità montana.

- 3. 26.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sopprimere le parole: con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero.

- 3. 12.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: legge aggiungere la seguente: regionale.

- 3. 3.** Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire le parole: , ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte con la seguente: esercitano.

- 3. 29.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: zone aggiungere le seguenti: pedemontane o.

- 3. 13.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire le parole: loro funzioni con le seguenti: funzioni normative.

- 3. 30.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire la parola: forme con la seguente: strutture.

- 3. 27.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: associative aggiungere le seguenti: corrispondenti a comunità sovracomunali identificate sulla base di criteri di interdipendenza funzionale e di comunanza culturale.

- 3. 28.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane tale forma associativa è riconosciuta nella comunità montana.

- 3. 31.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:

La legge garantisce ai Comuni entrate proprie e quote di tributi regionali in misura adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri e delegati dalla Regione.

- 3. 32.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Provincia, unico ente locale intermedio tra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione insistente sul suo territorio.

- 3. 33.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e con il parere favorevole delle Province possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le Aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

3. 34. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze in analogia a quanto previsto per i Comuni.

3. 35. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

(A.C. 4462 - sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 31

All'emendamento 4.31, premettere il seguente comma:

« Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, le parole da: »Trentino Alto Adige« fino a: »Valle d'Aosta« sono sostituite dalle seguenti: »Trentino Alto Adige/ Südtirol, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste« .

0. 4. 31. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione sostituire le parole: Friuli Venezia Giulia con le seguenti: Friul; la Venezia Giulia.

0. 4. 31. 4. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta, *aggiungere le seguenti:* il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia, la Romagna, la Toscana l'Umbria, le Marche.

0. 4. 31. 5. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere la seguente:* il Piemonte.

0. 4. 31. 6. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* la Lombardia.

0. 4. 31. 7. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* il Veneto.

0. 4. 31. 8. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* la Liguria.

0. 4. 31. 9. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* l'Emilia.

0. 4. 31. 10. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* la Romagna.

0. 4. 31. 11. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* la Toscana.

0. 4. 31. 12. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* l'Umbria.

0. 4. 31. 13. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere le seguenti:* le Marche.

0. 4. 31. 14. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

All'emendamento 4.31, sostituire le parole: sostituirlo con il seguente e l'alea del comma 1 con le seguenti: Aggiungere in fine il seguente comma.

***0. 4. 31. 18.** Boato, Paissan.

All'emendamento 4.31, sostituire le parole: sostituirlo con il seguente e l'alea del comma 1 con le seguenti: Aggiungere in fine il seguente comma.

***0. 4. 31. 28.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione *aggiungere, in fine, le parole:* , previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.

0. 4. 31. 16. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

All'emendamento 4.31, capoverso, premettere il seguente comma:

« La Regione Trentino Alto Adige/ Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano ».

0. 4. 31. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:

All'articolo 116, dopo il primo comma aggiungere il seguente: Ciascuna Regione può istituire nel suo ambito Province autonome; a tali Province si applicano le norme previste nei successivi articoli per le Province di Trento e di Bolzano/Bolzen.

0. 4. 31. 17. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di autonomia *aggiungere le seguenti:* nonché potestà di legislazione primaria.

0. 4. 31. 26. Fontan, Fontanini.

All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: concernenti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* possono essere attribuite ad ogni Regione, con legge costituzionale, su iniziativa della Regione interessata.

0. 4. 31. 32. Contento, Selva.

All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: concernenti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre Regioni, nell'ambito dei rispettivi statuti.

0. 4. 31. 19. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: le materie indicate *fino a:* giustizia di pace *con le seguenti:* in materia di istruzione universitaria, enti locali, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, organizzazione della giustizia di pace, politiche di sicurezza integrate sul territorio.

0. 4. 31. 27. Fontan, Fontanini.

All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere attribuite *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* non possono essere attribuite.

0. 4. 31. 31. Giordano, Nardini, Bonato, Boghetta, Paissan.

All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: con legge dello Stato.

0. 4. 31. 21. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

0. 4. 31. 22. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 4. 31, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

0. 4. 31. 23. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 4. 31, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: a maggioranza assoluta dei componenti.

0. 4. 31. 24. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

All'emendamento 4. 31, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: sulla base di intesa con la Regione interessata.

0. 4. 31. 30. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Paissan.

All'emendamento 4. 31, primo periodo, sopprimere le parole: i) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace.

0. 4. 31. 40. Garra, Migliori.

All'emendamento 4. 31, primo periodo, sostituire le parole da: ad altre regioni fino a: nel rispetto con le seguenti: con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, alla regione medesima.

0. 4. 31. 41. Garra, Migliori.

All'emendamento 4. 31, secondo periodo, sostituire le parole: fra lo Stato e con le seguenti: del Governo con.

0. 4. 31. 42. Garra, Migliori.

All'emendamento 4. 31, capoverso, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: ed è sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

0. 4. 31. 25. Fontan, Fontanini.

All'emendamento 4. 31, capoverso, aggiungere, in fine il seguente comma:

« Le leggi costituzionali di cui al primo comma sono approvate sulla base di intesa con le Regioni o Province autonome interessate ».

0. 4. 31. 29. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Paissan.

Al comma 1, capoverso articolo 116, aggiungere in fine il seguente comma:

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere m), q) e i), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. ».

4. 31. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 116. - Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni di particolare autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con legge costituzionale possono essere disciplinate, secondo i rispettivi Statuti speciali, forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre Regioni.

4. 30. Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Al comma 1, capoverso Art 116, primo comma, sostituire le parole: Friuli Venezia Giulia con le seguenti: Friul; la Venezia Giulia.

4. 5. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo le parole: d'Aosta, aggiungere le seguenti: il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia, la Romagna, la Toscana l'Umbria, le Marche.

4. 15. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo le parole: d'Aosta aggiungere la seguente: il Piemonte.

4. 6. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo le parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Lombardia.

4. 7. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: il Veneto.

4. 8. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano, Michielon, Co-vre, Fontan, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Liguria.

4. 9. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: l'Emilia.

4. 10. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Romagna.

4. 11. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Toscana.

4. 12. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: l'Umbria.

4. 13. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: le Marche.

4. 14. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.

***4. 26.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.

***4. 28.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.

4. 27. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti statuti rimangono in vigore ove non espressamente abrogati o derogati da successive leggi costituzionali.

4. 3. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 116, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Altre Regioni o aggregazioni di Regioni possono accedere a forme e condizioni particolari di autonomia attraverso i loro statuti adottati con legge costituzionale.

4. 1. Giovine.

Al comma 1, capoverso Art. 116, sopprimere il secondo comma.

4. 22. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 116, secondo comma, sostituire le parole: è costituita dalle con le seguenti: si articola nelle.

4. 23. Moroni.

Al comma 1, capoverso Art. 116, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: Bozen/Südtirol.

4. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 116, aggiungere in fine, il seguente comma:

Altre Province autonome possono essere costituite, in accordo con gli statuti delle Comunità regionali federate.

4. 2. Giovine.

Al comma 1, capoverso Art. 116, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ciascuna Regione può istituire nel suo ambito Province autonome; a tali Province si applicano le norme previste nei successivi articoli per le Province di Trento e di Bolzano/Bolzen.

4. 16. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

(A.C. 4462 - sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

l) determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;

m) istruzione universitaria;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espres-

samente riservata alla legislazione dello Stato. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono alla loro attuazione.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. La legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ripartizione delle risorse finanziarie federali;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza federale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;

l) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

m) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

È attribuita agli enti locali la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni o allo Stato dalla Costi-

tuzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 117. — Le Regioni emanano norme in tutte le materie che non siano espressamente attribuite in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali, sempreché non siano in contrasto con l'interesse nazionale o di altre regioni.

Spetta allo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la potestà legislativa in riferimento a:

a) norme generali sui diritti fondamentali e sulle libertà inviolabili delle persone, sui diritti civili e politici, sulla condizione giuridica dello straniero;

b) politica estera, rapporti internazionali e comunitari; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

c) organi costituzionali e istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali; bilancio e ordinamenti tributari e contabili propri; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; ordine e sicurezza pubblica d'interesse nazionale; ordinamento civile, compreso l'ordinamento dell'impresa, ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizioni superiori amministrativa contabile e tributaria; ordinamento giudiziario; istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi e del Fondo nazionale di solidarietà;

d) norme fondamentali relative alla realizzazione di grandi infrastrutture di interesse nazionale concernenti le fonti

energetiche, le comunicazioni e l'informazione, la protezione civile, l'istruzione e l'università, la ricerca scientifica a carattere non strumentale e la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, la tutela dei beni culturali, la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro; l'ordinamento agonistico delle attività sportive; la determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

Lo Stato può delegare con legge, anche a singole Regioni e anche in parte, funzioni normative di cui al secondo comma.

La Regione non può istituire dazi d'esportazione o di transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro ».

5. 300. Peretti, Follini, Giovanardi, Bacchini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 117. - Le Regioni sono titolari della potestà legislativa in tutte le materie non riservate espressamente alla potestà legislativa statale.

Lo Stato ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico generale e sicurezza nazionale, ad esclusione della polizia e della sicurezza locali;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

l) istruzione universitaria;

m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo; opere dell'ingegno;

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali delle Regioni; commercio con l'estero; immigrazione; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento delle comunicazioni; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente le leggi statali, adottate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono considerate a tutti gli effetti, rispetto ad ogni singola regione, come leggi regionali.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. La legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

5. 301. Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa, Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il primo comma con i seguenti:

Lo Stato e le Regioni sono investiti a titolo originario della potestà legislativa, che esercitano nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, ed ottemperando a criteri di ragionevolezza, di proporzionalità, di sussidiarietà, anche nei confronti dell'autonomia dei privati e delle loro formazioni sociali, e di proporzionalità..

L'esercizio delle potestà legislative in ogni caso non eccede la misura indispensabile al conseguimento dell'obiettivo perseguito.

5. 185. Guarino, Sanza, Pisanu, Selva, Urbani.

Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il primo comma con i seguenti:

Lo Stato e le Regioni sono investiti a titolo originario della potestà legislativa, che esercitano nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, ed ottemperando a criteri di ragionevolezza, di proporzionalità, di sussidiarietà, anche nei confronti dell'autonomia dei privati e delle loro formazioni sociali.

L'esercizio delle potestà legislative in ogni caso non eccede la misura indispensabile al conseguimento dell'obiettivo perseguito.

5. 151. Guarino, Sanza, Pisanu, Selva, Urbani, Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire la parola: legislativa con la seguente: normativa.

5. 20. Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
5.140, 5.145 E 5.317

Agli identici emendamenti 5.140, 5.145 e 5.317 dopo le parole: è esercitata aggiungere le seguenti: dai Comuni, dalle Province,

0. 5. 317. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione, Paissan.

Agli identici emendamenti 5.140, 5.145 e 5.317 sostituire la parola: nonché con le seguenti: dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, ed ottemperando a criteri di ragionevolezza, di proporzionalità e di sussidiarietà anche nei confronti dell'autonomia dei privati e delle loro formazioni sociali. L'esercizio della potestà legislativa non eccede la misura indispensabile al conseguimento dell'obbiettivo perseguito.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere le parole: e dagli obblighi internazionali.

0. 5. 317. 2. Guarino, Sanza, Rebuffa, Paissan.

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole: è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto con le seguenti: è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché.

***5. 140.** Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole: è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto *con le seguenti:* è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché.

***5. 145.** Zeller, Widmann, Brugger, Detomas, Caveri.

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole: è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto *con le seguenti:* è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché.

***5. 317.** La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, dopo la parola: fra aggiungere *le seguenti:* i Comuni, le Province.

5. 155. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole: dei vincoli *fino alla fine del comma, con le seguenti:* della Costituzione, nonché dei vincoli.

5. 189. Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire i commi dal secondo all'ultimo con i seguenti:

È di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa in merito a:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli organi, uffici ed enti dipendenti dallo Stato;

c) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

d) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e nella Comunità europea, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118 della Costituzione;

e) rapporti tra Stato e confessioni religiose;

f) difesa nazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) ordinamento giuridico, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; ordinamento civile e penale; ordinamento delle libere professioni;

i) contabilità dello Stato e tributi statali;

l) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione dell'ora legale;

m) programmazione economica nazionale;

n) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;

p) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;

q) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

r) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

s) legislazione elettorale, organi di governo e condizioni di esercizio dei diritti politici;

t) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

u) calamità naturali, condizioni essenziali dell'igiene pubblica e tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria.

La Regione ha potestà legislativa in ogni altra materia, ad eccezione di quelle attribuite allo Stato da altre disposizioni della Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare, con leggi organiche, esclusivamente principi fondamentali delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

Nell'emanazione di leggi di competenza regionali inerenti funzioni e aspetti di carattere sociale, le Regioni garantiscono a ciascun cittadino le prestazioni previste dalle leggi della Repubblica. Con legge successiva dello Stato sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione proponente.

Con legge nazionale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche.

5. 109. Nardini.

Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire i commi dal secondo all'ultimo con i seguenti:

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ripartizione delle risorse finanziarie federali;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza federale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;

l) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

m) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locali; opere dell'ingegno.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

È attribuita agli enti locali la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi.

5. 27. Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.